

SCHEMA DI CONVENZIONE PER  
**l'attivazione in forma industriale**  
del Corso di Dottorato Industriale in Tecnologie per Ambienti di Vita Resilienti  
XL ciclo - A.A. 2024/2025 TRA  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI  
E  
L'IMPRESA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI

- VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;
- VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 19 - comma 1 - con il quale è stato modificato l'art. 4 della legge n. 210/1998;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 226/2021, pubblicato in G.U. il 29/12/2021 ed entrato in vigore il 13/01/2022, con cui è stato adottato il nuovo "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati ed in particolare l'art. 3, co. 2, il quale prevede che *"Le Università possono richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni"*;
- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo di disciplina dei Dottorati di Ricerca in particolare il capo III titolato *"Dottorati in Forma Associata"*;
- VISTA la lett. b, co. 3, dell'art. 7 del su indicato Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca il quale prevede che *"nel caso di dottorati attivati in convenzione o in consorzio, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una"*;
- VISTO il co. 5 dell'art. 10 del su indicato Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca il quale prevede che *"Le convenzioni dovranno, altresì, prevedere il versamento anticipato di un contributo per gli oneri di funzionamento, così come definito dagli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa, nonché di un contributo accessorio corrispondente alla maggiorazione della borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti per un periodo di sei mesi. [...], oltre gli eventuali aumenti legislativi della borsa di studio e degli oneri connessi;"*
- VISTO il co. 3 dell'art. 32 del su indicato Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca il quale prevede che *"L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del 50% [...]"*;
- VISTE le Linee Guida per l'accREDITAMENTO dei dottorati di ricerca emanate con D.M. n. 301 del 22/03/2022 - ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. 226/2021 - nelle quali è specificato, per i dottorati in forma associata che, *"l'aspetto prioritario è la qualificazione delle istituzioni associate (in convenzione o consorzio) con l'Università proponente"* rilevabile e dimostrabile alla luce dei requisiti indicati dal punto 2 delle Linee Guida citate;
- CONSIDERATO che le anzidette Linee Guida MUR prevedono, all'art. 3.3 lett. d), che *"sono ritenute equivalenti alle borse di studio altre forme di sostegno finanziario riconducibili a*

*[...] posti riservati a dipendenti delle imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale”;*

VISTE le Linee Guida ANVUR, del 26 aprile 2022, per l’accreditamento dei dottorati di ricerca ai  
VISTO il D.D. 1338 del 12/12/22 con il quale è stato accreditato dal MUR, per il 38° ciclo, il Corso di Dottorato Industriale in “Tecnologie per Ambienti di Vita Resilienti” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;

TENUTO CONTO che l’Impresa di seguito indicata è interessata a continuare/avviare lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di ricerca previste nel corso di dottorato, anche nelle sue eventuali articolazioni (curricula);

PRESO ATTO che le parti della presente convenzione condividono il progetto formativo e di ricerca del Corso di Dottorato di seguito indicato e intendono finanziarlo per n. 3 anni, ossia per n. 1 ciclo di durata triennale;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

L’Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* (Codice fiscale e Partita I.V.A.: 02044190615), di seguito indicata come Ateneo, legalmente rappresentata dal Rettore, pro-tempore, Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 20/01/1964, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ateneo, sita in Caserta al Viale Abramo Lincoln n. 5, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, con delibera del \_\_\_\_\_

E

L’Impresa Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi in possesso dei requisiti previsti alle linee guida di cui al D.M. 301/2022 di cui all’allegato (**Allegato A**), rappresentato dal Dott. Vincenzo D’Anna, in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante, a tanto eletto nella prima riunione del Comitato Centrale tenutasi il 16/10/2023, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, sita in Roma (RM) alla Via Icilio 7 - Codice Fiscale 80069130583;

sottoscrivono la Convenzione che segue:

#### **Art. 1**

1. L’Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* e l’Impresa Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, intendono confermare/avviare per il XL ciclo, a.a. 2024/2025, lo svolgimento e lo sviluppo di attività di ricerca previste nel Corso di Dottorato di Ricerca in Tecnologie per Ambienti di Vita Resilienti, in forma industriale, sulla base del progetto formativo allegato (**Allegato B**), previa conferma di accreditamento da parte del Ministero.

La sede amministrativa del su indicato Corso di Dottorato di Ricerca è l’Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, la quale cura l’emanazione del bando per l’ammissione ai Corsi, la gestione amministrativa della carriera dei dottorandi e il rilascio del titolo accademico.

2. Le Parti, ai fini del succitato accreditamento, intendono garantire la sostenibilità di n. 1 ciclo di durata triennale, mettendo a disposizione del corso di dottorato di ricerca in parola, le risorse finanziarie, indicate nei successivi articoli, le strutture, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche esistenti presso le proprie sedi, come specificate nel predetto Allegato B.

#### **Art. 2**

1. Le Parti, nel rispetto del principio di reciprocità, si impegnano, altresì, ad una effettiva condivisione delle attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.

#### **Art. 3**

1. Le Parti si impegnano a finanziare, per tutta la durata del corso di cui all'art. 1, il numero di borse di dottorato di ricerca o forma equivalente, indicate ai successivi articoli, per ogni ciclo di dottorato attivato nell'ambito della presente Convenzione.

2. Le borse di dottorato di ricerca finanziate verranno assegnate sulla base della graduatoria generale di merito, approvata con decreto rettorale, a seguito dell'espletamento del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Tecnologie per Ambienti di Vita Resilienti, senza alcuna riserva a favore dell'ente in convenzione con la sola eccezione di quanto previsto per il *PhD executive*.

#### **Art. 4**

1. L'Impresa Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, si impegna al co-finanziamento l'importo eccedente il valore di €60.000,00 fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa di n. 1 borsa di dottorato a valere sui fondi PNRR di cui al D.M. 630/2024.

Il costo complessivo della singola borsa è stimato per un valore, per l'intero ciclo, pari a **€ 74.013,93**, comprensivo di:

- a) tre annualità di borsa con relativi oneri previdenziali INPS (pari a **€ 20.036,23** annui, di cui € 16.243,00 - lordo percipiente - e € 3.793,23, con aliquota a carico ente al 23,353%);
- c) contributo accessorio corrispondente alla maggiorazione, nella misura massima del 50%, della borsa di studio per soggiorno all'estero del dottorando (quantificato in **€ 5.009,06** per un periodo di effettivo soggiorno pari a 6 mesi);
- d) budget per attività di ricerca in Italia e all'estero, per ciascun anno di attività per i seguenti importi:

I anno (pari al 10% della borsa)	€ 1.624,30
II anno (pari al 20% della borsa)	€ 3.248,60
III anno (pari al 20% della borsa)	€ 3.248,60
- e) contributo di funzionamento del dottorato € 774,69

2. L'importo totale pari a € 14.100, dato dall'importo eccedente il valore di €60.000,00 fino alla concorrenza del costo complessivo della singola borsa, di cui al precedente comma, moltiplicato per il numero di borsa/e di studio, dovrà essere versato mediante bollettino PagoPA

- In un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione da parte dell'Ateneo;
  
- In 3 rate annuali, da versare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Università e così ripartite:
  - o I annualità: € 4.700,00
  - o II annualità: € 4.700,00
  - o III annualità: € 4.700,00

L'Impresa, a garanzia dell'impegno assunto di co-finanziamento, nel caso opti per un pagamento in tre soluzioni, deposita fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) irrevocabile, contestualmente alla firma della presente Convenzione, per ogni singola borsa ivi prevista.

L'importo della fideiussione è pari ad € \_\_\_\_\_ per ciascuna borsa finanziata.

L'Impresa fornirà all'Università la suddetta fideiussione all'atto della stipula della presente Convenzione secondo il format quivi allegato (**Allegato C**).

#### **Art. 5**

1. L'Ente finanziatore si impegna, inoltre, a corrispondere a congruaglio, entro 30 giorni dell'Ateneo, per ciascuna borsa, gli eventuali ulteriori importi relativi a maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione dell'importo della borsa e per maggiorazioni del 50% dell'importo della borsa stessa per soggiorno all'estero del dottorando superiori a 6 (sei) mesi fino ad un massimo previsto dal D.M. 226/2021.

#### **Art. 6**

1. Qualora il/la dottorando/a non è valutato/a positivamente ai fini del rinnovo annuale della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.

#### **Art. 7**

1. Qualora la borsa di dottorato finanziata non dovesse essere assegnata per mancanza di dottorandi assegnatari, l'Ente finanziatore:

- acconsente che la relativa somma sia utilizzata per il successivo ciclo del corso di dottorato;
- non acconsente che la relativa somma sia utilizzata per il successivo ciclo del corso di dottorato e, pertanto, si procederà alla restituzione della somma.

#### **Art. 8**

1. Le Parti individuano il personale di ricerca, facente parte del Collegio dei Docenti che corrisponde alle tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato e tiene conto (ove possibile) dell'equilibrio di genere, consapevoli che:

- il numero minimo di componenti è pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, di cui per almeno la metà dei componenti scelti tra professori universitari di ruolo, di prima o seconda fascia, e per la restante parte tra ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, *ovvero*, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche tra ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi (ferma restando la quota minima dei professori);
- in relazione ai dottorati industriali è richiesto che nell'ambito del Collegio di dottorato sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione scientifica o professionale, così come definita nelle Linee Guida di cui al D.M. 301/2022, proveniente da ciascuna impresa coinvolta nel corso di dottorato;
- le qualificazioni scientifiche richieste per ciascun profilo sono previste dall'art. 6 del D.M. 226/2021, dal punto 3.1 delle Linee Guida emanate con D.M. 301/2022 e dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo di disciplina dei dottorati di ricerca;
- che ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale salvo quanto previsto per il corso di dottorato organizzato in forma associata, dall'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021.

Tutto ciò premesso si allega la composizione del Collegio dei Docenti che riporta la qualifica, l'appartenenza, il SSD e la pertinenza alle tematiche del corso, nonché, per i soggetti provenienti dall'impresa, l'elevata qualificazione scientifica o professionale ai sensi delle Linee Guida di cui al D.M. 301/2022 (***Allegato D***).

#### **Art. 9**

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

#### **Art. 10**

1. La pubblicazione, lo sfruttamento e la protezione dei risultati ottenuti con lo studio di ricerca del/la dottorando/a saranno assoggettati alla normativa in vigore. Qualora richiesto, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale potranno costituire oggetto di protocolli o documenti specifici.

#### **Art. 11**

1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni in materia ivi incluso il Regolamento di Ateneo di disciplina del Dottorato di Ricerca citato nelle premesse.

#### **Art. 12**

1. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione A.E. 60434/2001.

2. Il presente accordo sottoscritto dalle Parti, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2ª della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Eventuali spese di registrazione sono a carico dell'Ente che richiede la registrazione.

### **Art. 13**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di S. Maria Capua Vetere in modo esclusivo e inderogabile.

li, 18/09/2024

PER L'ENTE FINANZIATORE

\_\_\_\_\_  
(Il Legale Rappresentante)

Firmato digitalmente da

**VINCENZO D'ANNA**

CN = VINCENZO D'ANNA  
O = Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi  
C = IT

PER L'UNIVERSITÀ DELLA  
CAMPANIA *LUIGI VANVITELLI*  
IL RETTORE

(Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano le disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 (per le modalità di erogazione del finanziamento) e nell'art. 14 (foro competente).

PER L'ENTE FINANZIATORE

\_\_\_\_\_  
Firmato digitalmente da  
**VINCENZO D'ANNA**

CN = VINCENZO D'ANNA  
O = Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi  
C = IT